

SARDINIA SOLAR ENERGY ISILI

Spett.le
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – procedure di valutazione VIA e VAS

Spett.le
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica PNRR – PNIEC

Alla c.a.
del Dott. geol. Carlo Di Gianfrancesco
e
del Responsabile del Procedimento Dott.ssa Barbara Mulattieri

Spett.le
Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Alla c.a.
Del Funzionario del Servizio V della DG ABAP
Arch. Piero Aebischer
e
Del Dirigente del Servizio V della DG ABAP
Arch. Rosario Tramutola
e
del Soprintendente Speciale per il PNRR
Dott. Luigi La Rocca

E p.c.

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della difesa dell’ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)

Spett.le
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la Città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Spett.le
U.O. DGABAP – Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR

Spett.le
U.O. DGABAP – Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
Della Soprintendenza speciale per il PNRR

Sardinia Solar Energy Isili Srl

Sede amministrativa Via G. Macaggi 25/4 - 16121 Genova - Tel +39 010 2541142 - Fax +39 010 2475350

capitale sociale € 10.000 i.v. – C.F. e P.IVA 12455880968 – PEC sseisili@legalmail.it

Sede legale Vicolo Santa Maria alla Porta 1 – 20123 Milano (Italy) – Stabilimento in Sardegna tel +39 070 7737881 - fax+39 070 7737890

Isili, 25 marzo 2024

OGGETTO: [ID_VIP: 10464] ISILI (SU) - Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare da ubicare nell'agglomerato industriale del Sarcidano (ex Consorzio A.S.I. Sardegna Centrale), in località "Perd'e Cuaddu", della potenza pari a 24,195 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN. Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC). Proponente: Sardinia Solar Energy Isili S.r.l..

Osservazioni integrative del proponente circa la qualificazione dell'area di impianto tra le "aree idonee" di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2 del D.Lgs. 199/2021.

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,

Spett.le Commissione Tecnica PNRR-PNIEC,

Spett.li Amministrazioni,

con la presente, la Società Sardinia Solar Energy Isili S.r.l. (di seguito, "SSE Isili" ovvero la "Società"), nella qualità di proponente il progetto consistente nella realizzazione di un impianto fotovoltaico, avente potenza complessiva AC di 20,98 MW e potenza nominale DC pari a 24,195 MWp, e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi in Comune di Isili, località "Perd'e Cuaddu", presso l'area industriale del Sarcidano (ex Consorzio A.S.I. Sardegna Centrale) (il "Progetto" o l'"Impianto"), oggetto della procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'oggetto, nel richiamare le proprie osservazioni (le "Osservazioni") – trasmesse in data 27 febbraio 2024 - in riscontro al parere tecnico istruttorio prot. 2877 del 7 febbraio 2024 reso dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR ("MIC"), da intendersi qui integralmente ritrascritte, **intende ulteriormente puntualizzare l'inquadramento dell'area di Impianto nella fattispecie di "area idonea" di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2 del D.Lgs. 199/2021.** Si deve pertanto dissentire con la valutazione formulata dal MIC - nella parte in cui ha ritenuto, senza fornire motivazione alcuna, "che l'impianto di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee ai sensi della lett. c-ter, punti nn. 1 e 2, del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, in quanto tutte collocate non in aree interne ad impianti industriali o stabilimenti esistenti e comunque collocate in aree a destinazione industriale" – per le ragioni di seguito esplicitate.

i. Come già evidenziato al paragrafo II delle Osservazioni, l'Impianto proposto dalla scrivente:

- i.* ricade in zona omogenea D – "Industriale, artigianale e commerciale"; sottozona D2 – "Industriale del Sarcidano (ex Consorzio A.S.I. Sardegna Centrale)", e pertanto non solo in un'area con destinazione urbanistica *ex se* compatibile con l'insediamento di impianti produttivi, ma altresì in un'area nella quale vige una **presunzione legale di compatibilità, urbanistica e ambientale, con l'ubicazione di impianti fotovoltaici a terra.** Si richiamano in proposito l'art. 22 bis del D.Lgs. 199/2021, come introdotto dall'art. 47 del D.L. 13/2023, che qualifica "L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale" quale "attività di manutenzione ordinaria", sottraendola così "all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati" e la novella di cui alla L. 2 febbraio 2024, n. 11 (legge di conversione del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181) che ha innalzato rispettivamente a **12 MW ed a 25 MW** le soglie rilevanti ai fini dello screening VIA regionale e della VIA nazionale, così codificando un criterio di compatibilità altresì ambientale degli impianti fotovoltaici ubicati in area industriale;

- ii. ricade in **area idonea ex art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2 del D.Lgs. 199/2021**, essendo le aree di Impianto *“interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*.

La scrivente Società intende soffermarsi sul punto *sub ii.* dianzi menzionato. Deve infatti ulteriormente chiarirsi che l'Impianto, in quanto ricadente **nell'agglomerato industriale del Sarcidano (area ex Consorzio A.S.I. Sardegna Centrale)** è riconducibile alla fattispecie di **“area idonea”** di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2 del D.Lgs. 199/2021.

Ed invero, l'Impianto progettato dalla scrivente:

- rientra in **“aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”**,
- **non interferisce con alcun bene sottoposto a vincolo ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004.** Ed infatti, la *“vegetazione assimilabile a bosco per la presenza di macchia a lentisco e roverella”* con cui interferisce il lato ovest dell'area di Impianto (interferenza, peraltro, da fare oggetto di verifica e di accertamento dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Cagliari) costituisce bene vincolato **ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e non già ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004**. Pertanto, l'eventuale interferenza con il bosco non è ostativa all'applicazione dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2 del D.Lgs. 199/2021.

Peraltro, deve rilevarsi che il disposto di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2 del D.Lgs. 199/2021 è stato oggetto di **interpretazione estensiva e comunitariamente orientata da parte di Codesto Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”)**. Ed infatti, con la nota prot. 130318 dell'8 agosto 2023, in risposta all'interpello ambientale proposto dal Comune di Villalba, Codesto Spett.le Ministero, sulla base di una *“interpretazione sistematica e teleologica della disposizione in valutazione”* e considerato che *“la previsione legislativa di aree da considerarsi immediatamente idonee (e dunque nella fase antecedente la determinazione delle medesime aree da parte delle Regioni sulla base dei criteri statali previamente stabiliti) si inserisce nel solco del rilevante pacchetto di misure adottate dal legislatore nazionale al fine di riscontrare l'esigenza di promozione della produzione di energia da fonte rinnovabile a fronte degli obiettivi sfidanti nazionali ed europei [...] attraverso un approccio semplificativo che possa consentire ed accelerare lo sviluppo delle rinnovabili in maniera più armonioso ed efficace su tutto il territorio nazionale, valorizzando il coinvolgimento proattivo dei territori interessati”* ha esteso la nozione di “stabilimento industriale” persino ad impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20kW. Nel fare ciò, Codesto Spett.le Ministero ha, inoltre, adottato una interpretazione sistematica anche della nozione di “stabilimento”, evidenziando che *“l'art. 268 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede anche che la qualifica di stabilimento venga riconosciuta anche al “luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività”, dove l'attività di produzione e vendita di energia elettrica già consente di riconoscerne la natura di stabilimento adibito alla produzione professionale di un bene”*.

Tale interpretazione estensiva della fattispecie di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2 del D.Lgs. 199/2021 è stata proposta dal Ministero proprio considerata la *ratio* della norma, individuata nell'*“esigenza di consentire la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici con riferimento esclusivo a porzioni di territorio, delineate nell'area strettamente attigua agli impianti o stabilimenti industriali, che già risulterebbero concretamente interessate dagli effetti derivanti dall'esercizio delle attività industriali”*.

Del resto, sarebbe paradossale che possa essere qualificata idonea ex art. 20 comma 8, lett. c-ter), n. 1 del D.Lgs. 199/2021 un'area agricola a 500 m da un impianto industriale/da un'area industriale e che invece la qualificazione di area idonea non possa, invece essere riconosciuta all'area industriale che ospiti detto impianto industriale.

Deve pertanto ribadirsi l'inquadramento dell'area di Impianto nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2 del D.Lgs. 199/2021, considerato che l'area di Impianto si colloca **all'interno di impianti industriali e stabilimenti** (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano (i) due impianti fotovoltaici di cui uno in operazione realizzato da BluSolar Uno e un altro in costruzione di GDG Solar Srl impianto FV da 1 MW, (ii) Eco Sistemi Srl, (iii) Ecoedil, (iv) Eko-Sardegna Srl e v) Demuro Prefabbricati srl, etc etc.)

ii. Chiarito l'inquadramento dell'area di Impianto nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2 del D.Lgs. 199/2021, dalla qualificazione dell'area di Impianto quale area idonea discende il corollario giuridico secondo cui **il parere tecnico istruttorio prot. 2877 del 7 febbraio 2024 reso dal MIC deve ritenersi non vincolante ai fini del rilascio del provvedimento di VIA.**

Ed infatti, l'art. 22, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 199/2021 stabilisce, a chiare lettere, che *“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.”*.

La non vincolatività del parere del MIC per impianti in area idonea sottoposti a VIA (quale è l'Impianto all'esame) è stata ulteriormente chiarita dalla novella di cui all'art. 9, comma 9 novies del D.L. 181/2023, convertito dalla L. 11/2024: ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal comma 9 novies in esame “Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.

Proprio in applicazione dell'art. 22, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 199/2021, **in molti casi analoghi di impianti collocati in “area idonea” il MASE ha rilasciato il provvedimento di VIA nonostante il parere negativo del MIC.** A titolo esemplificativo si menzionano, tra i più recenti:

- progetto di impianto fotovoltaico della potenza di circa 27,32 MW e delle relative opere connesse, da realizzarsi nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR), presentato da MYSUN S.r.l.– cfr. provvedimento di VIA n. 55 del 14.02.2024;
- progetto di impianto fotovoltaico di 27,1 MW da installare nel Comune di Brindisi (BR), in località Maffei, presentato da Lightsource Renewable Energy Italy 10 S.r.l. – cfr. provvedimento di VIA n. 70 del 29.02.2024;
- progetto di impianto agrovoltaiico della potenza nominale di 30 MW, denominato "Sparpagliata" presentato da Luminora Sparpagliata S.r.l. – cfr. provvedimento di VIA n. 58 del 15.02.2024;
- progetto di un impianto eolico denominato "Alba Wind", per una potenza complessiva di 57,6 MW, da realizzarsi nel comune di Piana degli Albanesi (PA) e Monreale (PA), presentato da Alba Wind S.r.l. - cfr. provvedimento di VIA n. 82 del 13.03.2024.

Sul punto, si segnala inoltre che **la verifica in merito all'inquadramento dell'area di impianto in area idonea spetta autonomamente sia al MIC, sia alla MASE: ad esempio, nel caso menzionato al precedente**

SARDINIA SOLAR ENERGY ISILI


n. 2, ancorché il MIC¹ avesse escluso che l'area di impianto fosse "idonea" ex art. 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021, il MASE ha invece riconosciuto – sulla base di un'autonoma istruttoria – che l'area di impianto fosse "idonea" ed ha quindi rilasciato il provvedimento di VIA escludendo la necessità del concerto con il MIC ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis del D.Lgs. 152/2006 in combinato disposto con art. 22, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 199/2021.

Sulla base di quanto sopra esposto, ne discende che, **stante la non vincolatività del parere del MIC per impianti collocati in area idonea ex art. 22, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 199/2021, ai fini del rilascio del provvedimento di VIA non è richiesto il concerto del MASE e del MIC.**

Sicchè, nel caso di specie, considerato che l'area di Impianto ricade in "area idonea" ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter), n. 2 del D.Lgs. 199/2021 – come dimostrato al paragrafo *i.* – il MASE, accertata autonomamente la natura di "area idonea" dell'area di Impianto, ha il potere-dovere di disattendere il parere negativo del MIC (di natura non vincolante), rilasciando in favore della scrivente il provvedimento di VIA (come peraltro già fatto dal MASE in casi del tutto analoghi).

Nel richiamare le argomentazioni formulate con le Osservazioni e la documentazione ivi allegata, da intendersi qui integralmente ritrascritte, si rimane a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e/o confronto.

Con osservanza,



Sardinia Solar Energy Isili Srl

¹ Parere MIC acquisito al prot. MASE 187793.20-11-2023, in relazione al "Progetto di un impianto fotovoltaico composto da circa 27,1 MW da installare nel Comune di Brindisi (BR), in località Maffei, con opere di connessione ricadenti nello stesso comune. [...] Proponente: Società Lightsource Renewable Energy Italy Spv 10 S.r.l."